

a questo si è aggiunta ultimamente la soppressione dell'espresso 35891 Roma-Reggio Calabria, divenuto periodico (si effettua solo il sabato), e del corrispondente Reggio Calabria-Roma (anch'esso divenuto periodico e si effettua solo la domenica);

in seguito alla soppressione dei citati espressi, Trenitalia ha provveduto a fare effettuare le fermate in altre stazioni ai treni IC 35793 E 35792, ignorando Gioia Tauro ed i relativi lavoratori portuali pendolari;

disagi maggiori derivano anche dalla chiusura del reparto movimento, ridotto ad un funzionamento *part-time* funzionante solo dalle ore 6.00 alle ore 13.00 e, dopo tale orario i viaggiatori non hanno la possibilità di vedere alcun dirigente di movimento;

la struttura della stazione ferroviaria di Gioia Tauro è in assoluto stato di degrado, riscontrabile in ogni punto; persino i fondi annunciati per la installazione di un moderno sistema tecnologico di sicurezza sono stati dirottati o distratti —

quali urgenti iniziative intenda attuare affinché Trenitalia recuperi la stazione ferroviaria di Gioia Tauro e garantisca le fermate sopresse per riparare ai danni che da troppo tempo vengono riversati sui viaggiatori dell'intero bacino d'utenza. (4-07069)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:

MESSA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quale sia l'organico in servizio presso il distaccamento dei vigili del fuoco di Villa Adriana (Roma);

quali e quanti siano i mezzi operativi a disposizione;

quale sia il loro ambito territoriale di competenza;

se il personale e gli automezzi siano sufficienti ad assicurare un adeguato servizio di pronto intervento. (3-02566)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

I Commissione:

LEONI, BOLOGNESI, VIOLANTE, TUCCI, RUZZANTE, CAPITELLI, GIACCO, PISA e INNOCENTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il primo giugno 2003, al termine di una regolare procedura di adozione, una giovane minore di 18 anni di origine russa si recava con i genitori adottivi presso la questura di La Spezia per la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno;

al termine di una lunga fila negli uffici della questura su menzionata la minore veniva sottoposta a rilievi fotodattiloscopi (impronte digitali) a norma dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2002, n. 189;

i genitori del minore adottato, a pochi giorni dall'entrata in Italia del bambino, devono recarsi in questura del luogo di residenza per la richiesta del permesso di soggiorno, seguendo le stesse procedure dei cittadini extracomunitari che, soprattutto nelle questure delle grandi città, comportano lunghe ore di attesa e la necessità di recarsi spesso nelle prime ore della giornata negli uffici per riuscire a rientrare nel numero limitato delle prenotazioni giornaliere;

l'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184 afferma che « Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare » —

quali provvedimenti intende adottare al fine di escludere i minori stranieri sia

in stato di adozione, che richiedenti permesso di soggiorno per altri motivi, dalle previsioni contenute nell'articolo 5 della legge 30 luglio 2002 evitando di sottoporli all'umiliante pratica delle impronte digitali. (5-02279)

MASCIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la famiglia Adams, che vive a Bologna, ha chiesto il ricongiungimento familiare, perché la loro figlia Samira è nata e vive ancora in Ghana con una zia;

tale ricongiungimento è stato loro negato perché, secondo l'interpretazione più restrittiva della normativa vigente, abitando in un appartamento di 70 metri quadri gli stranieri non possono avere più di due figli;

Tako e Hassanatu Adams sono sposati dal '95, e hanno tre figli: Samira, una bimba di 7 anni, Omar e Hafeez, due maschietti di 2 anni e di 8 mesi;

il signor Adams è in Italia dal 1986 e lavora come operaio in una azienda metalmeccanica bolognese. La moglie, Hassanatu, l'ha raggiunto a Bologna nel 1995 e insieme vivono in un bel appartamento del quartiere Barca di 70 metri quadrati: due stanze da letto, oltre a cucina, bagno e sala;

a causa della prassi diffusa nell'interpretazione della legge sull'immigrazione che regola i ricongiungimenti familiari si verificano molti casi simili a quello che ha riguardato la famiglia Adams;

l'idoneità dell'alloggio era parametrata, per la legge Turco-Napolitano, ai caratteri delle edilizia residenziale pubblica (Erp) che stabiliscono uno stretto rapporto tra numero di metri quadrati e numero delle persone residenti;

tale criterio serve per la costruzione delle case pubbliche, ma di fatto molte famiglie italiane vivono in case che non rispondono a quei parametri;

in ragione di questa oggettiva discrepanza tra realtà e legge, il decreto attuativo del '99 della legge Turco-Napolitano aveva creato un secondo criterio per stabilire l'idoneità dell'appartamento: una certificazione igienico-sanitaria della struttura;

grazie a questa « via di uscita », sono state tante le persone che hanno potuto beneficiare del ricongiungimento familiare, anche se dall'entrata in vigore della legge Bossi-Fini (n. 189 del 2002) che pure non ha modificato questa parte della normativa, si è registrato a Bologna e in altre città di Italia una prassi restrittiva nell'interpretazione della legge —:

quali iniziative intenda adottare per favorire i ricongiungimenti familiari ostacolati da una prassi restrittiva nell'interpretazione della legge per quanto concerne l'idoneità degli alloggi, trovando un rimedio nello specifico caso della famiglia Adams attraverso il reperimento di un nuovo alloggio ovvero di una soluzione che consenta alla suddetta famiglia di ottenere l'idoneità per il proprio alloggio. (5-02280)

NESPOLI, LA RUSSA, BOCCHINO, BRIGUGLIO, CARRARA, MIGLIORI e ANEDDA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da notizie assunte, risulta che i locali dove attualmente ha sede il Commissariato di P.S. di Afragola (Napoli), sarebbero stati oggetto di un'ordinanza giudiziaria di sfratto ai danni dell'amministrazione degli interni;

detta procedura di sfratto sarebbe scaturita da un contenzioso che ha visto contrapposta la proprietà dell'immobile ed il Ministero degli interni;

sarebbe imminente il trasferimento del citato Commissariato di P.S. in altra sede, in altro comune;

l'attività del Commissariato di P.S. di Afragola si estende in una delicata zona della provincia a nord di Napoli, dove la presenza di organizzazioni criminali è dif-

fusa e ben radicata. Che dette organizzazioni criminali appaiono sempre più presenti nei circuiti economici sino ad arrivare a condizionare palesemente anche talune scelte degli enti locali;

la città di Afragola è al centro di un vasto programma di interventi, tra l'altro rientranti nel programma delle grandi opere della legge obiettivo, quali la Stazione di Porta del sistema di alta velocità ferroviario;

è indispensabile ribadire e consolidare la presenza di una primaria struttura, quale è il citato Commissariato di P.S., di contrasto e di prevenzione delle attività camorristiche;

è urgente coinvolgere l'ente locale nella risoluzione del contenzioso indicato —:

quali iniziative il Governo intenda adottare in relazione alle richiamate questioni ed in particolare se concordi sulla necessità di non favorire lo spostamento da Afragola della sede del Commissariato di P.S. di zona. (5-02281)

SAPONARA e BERTOLINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 30 giugno 2003 dal Centro di Permanenza Temporanea di Modena sono fuggiti 9 extracomunitari clandestini;

la fuga sarebbe avvenuta praticando un buco nel muro, che divide una delle cellule abitative ed il perimetro esterno del CPT e che la scoperta della fuga, da parte degli addetti alla sicurezza, sarebbe avvenuta dopo più di due ore dal fatto;

per aprirsi la via di fuga i soggetti avrebbero utilizzato barre di metallo ed altri strumenti prelevati da aree del Centro non videosorvegliate, per ragioni legate alla privacy;

che in data 14 luglio 2003 dallo stesso Centro di Permanenza sono fuggiti 4 ex-

tracomunitari clandestini, semplicemente uscendo da una porta, che era stata lasciata aperta;

da quando è stato aperto il CPT di Modena (autunno 2002) sono già 29 le persone che, sfuggendo ai controlli di Polizia, si sono allontanate dalla struttura facendo perdere le proprie tracce;

sono, inoltre, numerosi i tentativi di fuga ed i gravi atti vandalici che si sono verificati all'interno della struttura;

è stato di recente constatato che l'organico di Polizia, distaccato presso il CPT di Modena, è adeguato rispetto al numero dei soggetti trattenuti e, comunque, percentualmente superiore rispetto alla media di altri Centri di Permanenza attivi sul territorio nazionale;

l'edificio del CPT di Modena è l'unico in Italia progettato e costruito appositamente per questa funzione;

lo Stato dovrebbe essere impegnato in un'azione di sicurezza e controllo dell'attività dei soggetti trattenuti presso il CPT;

ad avviso degli interroganti, nel CPT di Modena si ravvisano sia gravi carenze strutturali, considerato che appare piuttosto facile « fuggire » dallo stesso, sia problemi legati alla gestione del centro —:

quali urgenti iniziative il Governo intende intraprendere per evitare nel futuro ulteriori episodi di fuga dal Centro di permanenza temporanea di Modena. (5-02282)

Interrogazioni a risposta scritta:

SAIA e PATARINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si ha notizia dagli organi di informazione e dalle organizzazioni sindacali della polizia municipale di un gravissimo episodio accaduto lunedì 14 luglio 2003 a Taranto: alcuni agenti della polizia municipale di Taranto in servizio di pattuglia hanno fermato un automobilista sprovvisto

sto delle cinture di sicurezza, contestandogli la contravvenzione e procedendo alla sottrazione di punti dalla patente;

il diciannovenne figlio dell'automobilista ha immediatamente aggredito gli agenti presenti con calci pugno e testate, colpendo ripetutamente una vigilessa, la quale, rivoltasi ai sanitari è stata trattata in osservazione;

diversi passanti, dopo aver assistito all'aggressione subita dagli agenti hanno solidarizzato con l'aggressore. Ne è nata una rissa che ha coinvolto circa dieci agenti della polizia municipale, che hanno riportato contusioni di varia natura, ed un numero imprecisato di persone, di fatto estranee ai fatti che hanno provocato l'aggressione;

l'episodio desta particolare preoccupazione ed allarme, non essendo un episodio isolato, ed essendo uno dei casi nei quali numerosi cittadini, in maniera pregiudiziale, condividono totalmente il comportamento criminoso di un individuo sconosciuto tanto da costituire un problema per l'ordine pubblico, nonché un pericolo per gli agenti di polizia municipale che operano nelle nostre città;

dall'entrata in vigore del decreto che introduce la cosiddetta patente a punti, simili fatti criminosi ed atteggiamenti aggressivi nei confronti degli agenti di polizia municipale si sono moltiplicati su tutto il territorio nazionale, evidenziando ancora una volta come sia tuttora insoluto il problema dell'incolumità personale di tali operatori;

in precedenza gli agenti della polizia municipale di Taranto erano stati dotati di sfollagente (altrimenti detta mazzetta di segnalazione), tuttavia la magistratura era intervenuta con il sequestro degli sfollagente in dotazione, considerandoli una violazione del decreto ministeriale n. 145 del 1987, che non prevede lo sfollagente tra le dotazioni di reparto per le polizie municipali;

diversamente da quanto accaduto a Taranto ed in aggiunta da quanto previsto

dal citato decreto ministeriale n. 145 del 1987, il Tar della Lombardia in data 21 agosto 2001 con sentenza 701 ha dichiarato legittima l'assegnazione di sfollagente per la difesa degli operatori —:

come il Ministro interrogato intenda affrontare il delicato tema della incolumità degli operatori della polizia municipale;

se non ritenga si debba procedere ad una revisione del citato decreto ministeriale n. 145 del 1987, prevedendo tra le dotazioni di reparto lo sfollagente anche per gli operatori della polizia municipale;

se il Ministro interrogato non ritenga di prendere una ferma posizione a favore degli operatori delle polizie municipali, fatti oggetto di aggressione durante lo svolgimento dei loro compiti a favore della legalità. (4-07054)

SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

come riportato dalle cronache di alcuni quotidiani, nei giorni scorsi a Napoli, in particolare nel quartiere Vomero, si sono registrati ancora episodi di violenza gratuita provocata da vere e proprie scorribande di giovani e giovanissimi molti dei quali minorenni;

questi ultimi si sono abbandonati a vere e proprie azioni vandaliche nei pressi di via Scarlatti e di Piazza Vanvitelli, in prossimità delle fermate degli autobus e della metropolitana aggredendo fisicamente numerosi cittadini;

stando a quanto riportato dalle cronache, frequentemente questi gruppi di giovanissimi si rifiutano di pagare il *ticket* per viaggiare sui treni, assumendo atteggiamenti provocatori e violenti nei confronti del personale addetto al controllo dei biglietti;

più volte detti operatori hanno lamentato le richiamate aggressioni evidenziando la impossibilità di svolgere serena-

mente la propria attività nell'interesse della corretta fruizione dei mezzi pubblici;

anche numerosi fruitori dei mezzi pubblici, turisti e residenti, senza esclusione alcuna, imbattendosi fortuitamente nei richiamati « gruppi » vengono fatti oggetto di gratuite violenze verbali e fisiche;

i gestori di bar e di alcune attività commerciali, allarmati per le continue « scorribande », al fine di scongiurare le conseguenze più incresciose, nel corso del fine settimana, sono costretti a chiudere con anticipo la loro attività —:

se il Ministro interrogato non intenda assumere mirati provvedimenti di estrema urgenza e di concreta efficacia, repressiva e preventiva, allo scopo di scongiurare il protrarsi di tali inaccettabili violenze e prevaricazioni;

se il Ministro non ritenga opportuno provvedere, di concerto con le competenti autorità territoriali di polizia e di vigilanza ad una intensificazione del controllo e della presenza di forze dell'ordine in prossimità delle zone maggiormente investite dal fenomeno;

se non ritenga opportuno potenziare i presidi di forze dell'ordine presso le fermate della metropolitana consentendo così agli operatori del servizio di lavorare con maggiore serenità ed ai cittadini tutti di fruire del servizio senza rischiare concretamente aggressioni vandaliche. (4-07055)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dopo la barbara uccisione del piccolo statunitense Nicholas Green e l'inizio dei lavori di ampliamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, il Ministero dell'interno ha elaborato un progetto per garantire, lungo il tratto calabrese della A/3, le maggiori condizioni di sicurezza possibile;

il progetto, basato su sofisticati mezzi tecnici e su collegamenti stabili garantiti

da un satellite, riusciva ad assicurare il massimo controllo alle pattuglie in servizio lungo quel tratto autostradale;

da qualche giorno il Centro operativo autostradale (Coa) di Lamezia Terme è privo di copertura satellitare, giacché la società « Telespazio » non fornisce più l'assistenza tecnica necessaria alla polizia per seguire con il sistema « gsm » le autovetture in movimento sulla Salerno-Reggio Calabria;

sembra che tutto derivi dalla mancanza di fondi riservati alla polizia di Stato;

la sospensione del servizio Vsat per tutto il tratto calabrese dell'autostrada A/3 impedisce il rilevamento della posizione delle autopattuglie e la video sorveglianza lungo la rete e le aree di servizio —:

se non ritengano necessario ed urgente porre in essere adeguati interventi finanziari al fine di poter proseguire il programma di « Sviluppo sicurezza sud » in modo da garantire le massime condizioni di sicurezza in una regione dove la criminalità organizzata continua a minacciare la serenità dei cittadini. (4-07058)

D'AGRÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

molti comuni continuano a sostenere direttamente le spese per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature per la pulizia delle scuole materne ed elementari statali, nonostante tali oneri dovrebbero essere di competenza dello Stato;

il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero della pubblica istruzione, nel settembre 1996 si era espresso affermando che « non era giustificata la distinzione tra le spese attinenti ai materiali necessari per la pulizia dei locali e quelle relative al personale addetto a tale servizio » e, conseguentemente, per tale motivazione la voce « spese varie d'ufficio », prevista dall'articolo 3 della legge n. 23 del 1996 per determinare gli oneri a carico dei comuni, comprendeva anche le spese di pulizia;

successivamente a tale parere, l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e l'articolo 9 del decreto ministeriale 23 luglio 1999 hanno disposto il trasferimento del personale ATA dipendente degli enti locali (ivi compresi i collaboratori scolastici addetti alle pulizie dei locali) nei ruoli del personale dello Stato;

per la stessa motivazione, applicata alla nuova situazione esistente, non essendo giustificata la distinzione tra le « spese del personale » (ora a carico dello Stato) e le « spese attinenti ai materiali necessari per la pulizia dei locali », anche quest'ultime rientrano tra gli oneri a carico dello Stato;

l'impiego delle attrezzature e dei materiali di pulizia nelle sedi scolastiche può comportare responsabilità per la sicurezza sia degli alunni che dello stesso personale addetto, responsabilità che, essendo ora i collaboratori scolastici alle dipendenze dello Stato, sono necessariamente di esclusiva competenza della Direzione scolastica statale alla quale compete quindi la scelta e l'onere dei materiali e mezzi suddetti che, conseguentemente, non possono essere più forniti dai comuni;

in tal senso ha stabilito l'articolo 9 del decreto ministeriale 23 luglio 1999 disponendo il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali con i quali sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente;

dal momento che tali contratti riguardano l'effettuazione del servizio di pulizia comprensivo di ogni onere e spesa di personale, materiali, mezzi ed attrezzature, questo confermerebbe la competenza dello Stato per tali oneri;

se il Ministro, conformandosi a quanto in premessa descritto, intenda fornire al più presto una definitiva interpretazione in merito alla competenza degli oneri per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature per la pulizia delle scuole materne ed elementari statali. (4-07062)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nell'ultimo periodo nella valle dell'Esaro (Cosenza) si sono registrati attentati e minacce contro uomini delle istituzioni e contro dirigenti delle imprese che stavano riaprendo i cantieri per il completamento della diga del fiume Esaro;

il sindaco del comune di Malvito, Fulvio Callisto, ha subito il danneggiamento della sua abitazione; qualche giorno più tardi si è verificato il tentativo di incendio dell'auto del tecnico direttore del cantiere di Sant'Agata d'Esaro; dopo pochissimi giorni lo stesso tecnico ed un operaio sono stati raggiunti da alcuni colpi di pistola mentre erano in auto;

ultimamente la regione Calabria ha elargito 100 miliardi di euro per riaprire i cantieri ed ha previsto ulteriori 140 miliardi di euro per ultimare i lavori della diga dell'Esaro, iniziati ed abbandonati da molti anni;

appare chiaro che è ritornato lo spettro della criminalità organizzata che tenterebbe di bloccare lo sviluppo del territorio assumendo il controllo dello stesso —:

quali urgenti misure intenda adottare contro queste azioni di criminalità e per garantire lo svolgimento dei lavori nella Valle dell'Esaro con la massima sicurezza. (4-07068)

ASCIERTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

in data 18 luglio 2003, in occasione dell'incontro di calcio Lazio-Chelsea che stava disputando allo Stadio Flaminio di Roma, si verificava l'ennesimo episodio di violenza ai danni della polizia municipale: un'auto distrutta ed un agente ricoverato d'urgenza in ospedale per il pestaggio subito da cinque balordi non ancora identificati;

è noto a tutti, ma soprattutto ai teppisti che popolano i nostri stadi, che gli

appartenenti alla polizia municipale di Roma sono sprovvisti di idonei strumenti per garantire l'altrui e la propria incolumità;

ulteriori ritardi nell'adozione di una politica seria della sicurezza che preveda tra le altre cose l'armamento degli operatori della polizia municipale, non sono più consentiti;

il personale della polizia municipale di Roma è quotidianamente impegnato nella disciplina della circolazione in occasione di manifestazioni di vario tipo (religiose, politiche, sportive eccetera) per le quali si effettuano chiusure di strade, sospensioni della circolazione eccetera in base a precise richieste inoltrate al comando della polizia municipale dalla questura;

la dotazione di un'arma rappresenterebbe un efficace deterrente nei confronti di qualsivoglia malintenzionato;

il personale della polizia municipale, ai sensi del 1° comma punto c) dell'articolo 5 della legge 65/86 e articolo 8 del Regolamento del Corpo della polizia municipale di Roma, esercita funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ed è per questo che può essere armato;

il comma 5 dell'articolo 5 della legge 65/86 e l'articolo 50 del Regolamento del Corpo di polizia municipale di Roma, riconoscono al consiglio comunale la potestà deliberativa in merito all'armamento della polizia municipale;

gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, ai sensi dell'articolo 3 della legge 65/86, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato previa disposizione del sindaco, quando venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità;

nelle funzioni di agente di pubblica sicurezza il personale della polizia municipale, messo a disposizione dal sindaco, dipende, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 legge 65/86, operativamente dalla com-

petente Autorità di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra detta Autorità ed il sindaco;

l'ordine del giorno del consiglio comunale straordinario sulla sicurezza tenutosi il 21 giugno 2002 avente per oggetto « promozione di un sistema integrato stato-comune di Roma volto a soddisfare l'esigenza di sicurezza della cittadinanza », votato all'unanimità da maggioranza ed opposizione, impegnava per primo il sindaco a porre in atto quanto necessario per la definizione di un contratto sicurezza con la prefettura per dare un efficace riferimento normativo per l'attuazione di un'efficace politica della sicurezza urbana;

la mancanza di coordinamento, di adeguato addestramento ed equipaggiamento produce la violazione delle più elementari norme della sicurezza sul lavoro a danno di chi è impegnato, con elevato senso del dovere, su strada —:

se non ritenga di adottare un'innovativa normativa, volta ad introdurre norme finalizzate a garantire l'incolumità degli appartenenti alla polizia municipale che operano al fianco delle altre forze di polizia dello Stato le quali, a differenza delle prime sono adeguatamente addestrate e dispongono di equipaggiamento idoneo alla bisogna;

se non ritenga opportuno che le Autorità locali di pubblica sicurezza, nel momento in cui ravvisino la necessità della collaborazione della polizia municipale nella gestione di tutte quelle manifestazioni in cui gli operatori delle polizie dello Stato siano in assetto di ordine pubblico, ne debbano fare, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 65/86, motivata richiesta al Sindaco. Perché in questo caso la dipendenza operativa del suddetto personale, prevista dal comma 4 dell'articolo 5 legge n. 65/86, farebbe ricadere sull'autorità richiedente una responsabilità solidale con il Sindaco per l'impiego di operatori non addestrati ed equipaggiati per quel tipo di situazione. (4-07074)

TANZILLI. — *Al Ministro dell'interno, al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il signor Pasquale Caponera è stato eletto consigliere provinciale di Frosinone in data 13 giugno 1999;

lo stesso, con atto del Presidente della provincia di Frosinone, è stato nominato Presidente del Consorzio di Campocatino costituito tra l'amministrazione provinciale di Frosinone, di cui Caponera è consigliere, e il comune di Guarcino;

il citato consorzio di Campocatino è un ente vigilato da parte dell'amministrazione provinciale di Frosinone e tale circostanza ha determinato quindi l'incompatibilità del Caponera, giusta l'articolo 63, comma 1, n. 1), del testo unico delle leggi sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

il Consiglio provinciale di Frosinone è stato investito della questione nell'oramai lontana seduta del 9 luglio 2002 in cui il consigliere provinciale Stefano Scerrato ha promosso un ordine del giorno nel quale rilevava la causa di incompatibilità;

risulta che tale argomento sia stato posto come ventinovesimo punto all'ordine del giorno del 18 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 (seduta peraltro non tenutasi per convocazione intempestiva). Soltanto il 30 dicembre 2002, il punto è stato messo all'ordine del giorno ma non è stato discusso;

tali circostanze, ad avviso dell'interrogante, fanno ritenere che non vi sia la volontà di trattare la questione;

il consigliere provinciale di Frosinone Stefano Scerrato avrebbe informato nel febbraio del 2003 il prefetto di Frosinone, dottor Aurelio Cozzani, ai sensi dell'articolo 69 del testo unico delle leggi relative all'ordinamento degli enti locali ma stranamente quest'ultimo non si è attivato ai sensi dell'articolo 70 del suddetto testo unico;

alla luce di tutte queste circostanze il signor Attilio Castellucci, cittadino elettore

della provincia di Frosinone e primo dei non eletti alle consultazioni provinciali del 1999, ha chiesto la declaratoria in via giurisdizionale della decadenza dalla carica di consigliere provinciale del signor Caponera Pasquale;

tale ricorso giurisdizionale il 23 maggio 2003 è stato accolto dal tribunale di Frosinone che, quindi, ha disposto la decadenza dalla carica di consigliere provinciale del signor Caponera Pasquale;

il Provvedimento è stato notificato il 6 giugno 2003 anche alla provincia di Frosinone;

il 27 giugno 2003, giorno in cui si è svolto il primo consiglio provinciale utile dopo la notifica del provvedimento del tribunale di Frosinone, Castellucci Attilio, tramite proprio difensore ha diffidato il presidente del consiglio provinciale di Frosinone, l'architetto Rita Martelluzzi, il segretario generale della provincia di Frosinone, il dottor Adriano Marini, e il presidente della provincia di Frosinone, l'avvocato Francesco Scalia, a voler disporre la propria surroga in luogo del decaduto Caponera;

il Presidente del consiglio provinciale, invece, ha ritenuto il provvedimento non esecutivo giusta l'articolo 84 u.c. del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, che sospende l'efficacia della sentenza di decadenza se è stato proposto rituale atto di citazione in appello innanzi alla Corte d'appello;

l'atto di appello non era stato, invece, proposto e quindi non operava tale disciplina ma rimanendo efficace il provvedimento giurisdizionale del tribunale di Frosinone;

il 4 luglio 2003, poi, è stata inviata dalla cancelleria della volontaria giurisdizione del tribunale di Frosinone, alla provincia di Frosinone oltreché al prefetto di Frosinone la sentenza completa di dispositivo e motivazione;

il 9 luglio 2003 si è svolto un'altra seduta del consiglio provinciale e nem-

meno in esso è stata disposta alcuna surroga ex articolo 45 del consigliere Castellucci in luogo del decaduto Caponera nonostante mancava l'atto d'appello del Caponera, atto presupposto per rendere applicabile l'u.c. dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960;

l'unico provvedimento che l'amministrazione provinciale conosceva il 9 luglio 2003 era solo ed esclusivamente la sentenza di decadenza disposta dal tribunale di Frosinone il 23 maggio 2003;

l'interrogante ritiene che si siano consumate condotte non conformi alla legge —:

se non intenda promuovere un'indagine sull'intera vicenda allo scopo di valutare l'operato del prefetto di Frosinone, Aurelio Cozzani che — sebbene formalmente informato — nulla avrebbe fatto, né prima del pronunciamento della magistratura e nemmeno successivamente a quest'ultimo per l'esecuzione del *decisum* giurisdizionale e, quindi, attraverso quella che appare all'interrogante una omissione, non avrebbe concorso al buon andamento della pubblica amministrazione;

se non ritenga che il ritardo, che si può configurare come inerzia, nella surroga del consigliere provinciale costituisca una grave violazione di legge tale da richiedere l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 142 del testo unico delle leggi relative all'ordinamento degli enti locali. (4-07076)

FOTI, BUTTI, AIRAGHI e ALBONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'Osservatore Romano del 18 luglio 2003, pagina 9, riporta la seguente dichiarazione del Prefetto di Roma, Dottor Emilio Del Mese: « L'amicizia personale che mi lega al Presidente Gasbarra sarà una pietra in più per la costruzione di un edificio in Comune » —:

se non ritenga, il Ministro interrogato, di dover impartire opportune dispo-

sizioni ai Signori Prefetti, affinché gli stessi, nell'esercizio delle loro funzioni informino la loro azione e il loro pensiero ai principi di imparzialità amministrativa e di neutralità politica, evitando, quindi, di evocare rapporti d'« amicizia personale » che risultano del tutto fuori luogo.

(4-07078)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VII Commissione:

COLASIO e BIMBI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in Italia attualmente esistono circa 8.000 scuole materne, con 550.000 bambini frequentanti e 40.000 dipendenti;

le scuole materne paritarie svolgono un servizio pubblico rivolto a circa il 45 per cento dei bambini italiani di cui è ben nota la qualità;

per tali istituti la legge prevede un contributo statale finalizzato soprattutto alla copertura delle spese di gestione nonché delle retribuzioni del personale dipendente;

le scuole materne paritarie lamentano ovunque la mancata erogazione del suddetto contributo per gli anni 2001 e 2002, previsti con legge n. 62 del 2000;

questa situazione di arretrato contributivo ha prodotto un clima di grande incertezza e difficoltà finanziaria per le scuole stesse, al punto da mettere in discussione la sopravvivenza di alcuni istituti —:

quali motivazioni hanno prodotto il ritardo nell'erogazione dei contributi e quali siano i criteri, le modalità ed i tempi previsti per l'erogazione stessa. (5-02287)